

SULL'OBBLIGO DEL GIUDICE NAZIONALE DI INTERPRETARE
(...DISAPPLICANDOLA) LA GIURISPRUDENZA INTERNA IN CONFORMITÀ A
UNA DECISIONE QUADRO:
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL CASO OGNYANOV.

ALESSANDRA FAVI*

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il caso all'origine del rinvio pregiudiziale. – 3. Gli effetti delle decisioni quadro nel caso di contrasto con una normativa nazionale. – 4. I limiti individuati dalla Corte di giustizia all'obbligo di interpretazione conforme. – 5. Il rapporto tra effetti diretti e interpretazione conforme.

Suggerimento di citazione

A. FAVI, *Sull'obbligo del giudice nazionale di interpretare (...disapplicandola) la giurisprudenza interna in conformità a una decisione quadro: la sentenza della corte di giustizia nel caso Ognyanov*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2017. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Borsista di ricerca in Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Firenze.
Contatto: alessandra.favi@unifi.it

1. Introduzione

Nella sentenza dell'8 novembre 2016, *Ognyanov II*¹, la Grande sezione della Corte di Giustizia ha avuto occasione di fornire alcune precisazioni sulla portata dell'obbligo di interpretazione conforme, affermando che il giudice nazionale è tenuto ad interpretare il diritto interno quanto più possibile in conformità al diritto dell'Unione, disapplicando, se del caso di propria iniziativa, la giurisprudenza interna incompatibile con il testo e le finalità di una decisione quadro.

La pronuncia fa seguito alla sentenza emessa dalla Grande sezione della Corte nello stesso caso nel luglio 2016,² ove essa aveva ritenuto, tra l'altro, che «l'esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione include l'obbligo per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione». La Corte aveva così confermato l'orientamento inaugurato con la sentenza *Centroteel*³, e successivamente ribadito con la sentenza *Dansk Industri*⁴, nelle quali essa aveva riconosciuto in capo ai giudici nazionali l'obbligo di modificare una giurisprudenza interna, qualora essa si fondi «su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva». La sentenza *Ognyanov II* estende questa stessa conclusione rispetto alle decisioni quadro, arrivando, in sostanza, a prevedere una vera e propria disapplicazione dell'interpretazione accolta dal giudice nazionale allorché tale interpretazione non risulti compatibile con il diritto dell'Unione.

Oggetto dell'attività interpretativa della Corte è, quindi, una decisione quadro, categoria di atti soppressa con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, che ne ha abrogato il fondamento normativo⁵. Sebbene dopo Lisbona il legislatore europeo non possa più adottare tali atti, il Protocollo n. 36⁶ sulle disposizioni transitorie ha previsto che le decisioni quadro che, come quella in questione, non siano state oggetto di abrogazione,

¹ Causa C-554/14, ECLI:EU:C:2016:835.

² Corte di Giustizia (Grande sezione), sent. 5 luglio 2016, *Ognyanov I*, causa C-614/14, EU:C:2016:514, par. 35.

³ Corte di Giustizia, sent. 13 luglio 2000, causa C-456/98, EU:C:2000:402.

⁴ Corte di Giustizia, sent. 19 aprile 2016, causa C-441/14, EU:C:2016:278, par. 33.

⁵ Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il fondamento delle decisioni quadro era l'art. 34 c.2 lett. b) TUE, ora abrogato. Tale categoria di atti veniva utilizzata dal legislatore europeo per disciplinare, in particolare, la materia della cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale.

⁶ Protocollo adottato al fine di organizzare la transizione tra le disposizioni applicabili prima e dopo il Trattato di Lisbona. In particolare, l'art. 9 prevede che «gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati».

modifica o annullamento, potranno continuare a produrre i loro effetti giuridici fintantoché non interverrà una di queste circostanze.

Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia fa il punto sul contenuto dell'obbligo di interpretazione conforme e dei limiti che esso incontra sia avendo riguardo ai principi generali, in particolare quelli di certezza del diritto e di irretroattività in materia penale, sia in merito alla idoneità della normativa interna a essere effettivamente suscettibile di un'interpretazione conforme. Inoltre, la sentenza consente di svolgere alcune riflessioni sul rapporto tra effetti diretti e interpretazione conforme e, in particolare, sulla giurisprudenza della Corte secondo cui, ove vi sia un conflitto tra norma interna e norma dell'Unione europea, il giudice nazionale sembra dover dare priorità al metodo dell'interpretazione conforme e, solo successivamente, verificare la sussistenza di effetti diretti⁷.

2. Il caso all'origine del rinvio pregiudiziale

La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale proposto dal *Sofiyski gradski sad* (Tribunale di Sofia), il quale chiedeva chiarimenti sia sull'interpretazione da fornire alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea⁸, modificata dalla decisione quadro 2009/229/GAI⁹, sia sugli effetti che quest'ultima può produrre, in caso di contrasto tra diritto interno e diritto dell'Unione. In particolare, il giudice del rinvio, ritenendo di non poter procedere ad un'interpretazione conforme del diritto bulgaro rispetto alla decisione quadro, mirava a determinare se il primo potesse comunque trovare applicazione, in quanto più favorevole all'interessato e quindi tale da garantire una tutela maggiore dei diritti fondamentali delle parti in materia penale (in particolare, del principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole) rispetto alla detta decisione quadro. Il procedimento in corso davanti al giudice nazionale riguardava, infatti, il riconoscimento di una sentenza penale e l'esecuzione, in Bulgaria, di una pena detentiva irrogata da un giudice danese nei confronti del sig. Ognyanov, cittadino bulgaro. Quest'ultimo era stato condannato in Danimarca a una pena complessiva di 15 anni di detenzione per aver commesso un furto aggravato e un tentato omicidio nel territorio danese. Egli aveva scontato parte della pena detentiva sul territorio danese, durante la

⁷ A tale proposito, v. G. GAJA, *L'esigenza di interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario*, in S. P. PANUNZIO, E. SCISO (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, Milano 2003, pp. 139 e ss.

⁸ G.U.U.E. 2008, L 327.

⁹ G.U.U.E. 2009, L 81.

quale aveva svolto attività lavorativa. Successivamente, in base alla decisione quadro 2008/909 (ora decisione quadro 2009/229/GAI), il sig. Ognyanov era stato trasferito alle autorità bulgare competenti, per terminare di scontare la pena nel proprio Stato di appartenenza. Una volta effettuato il trasferimento, il Tribunale di Sofia era stato quindi chiamato a statuire sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena residua.

In tale contesto, il giudice bulgaro si è interrogato sull'interpretazione da fornire all'art. 17 paragrafi 1 e 2 della decisione quadro, secondo il quale l'esecuzione della pena è disciplinata dallo Stato di esecuzione, essendo le autorità di detto Stato, «le sole competenti, (...) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale». Tale disposizione inoltre attribuisce all'autorità dello Stato di esecuzione la competenza a dedurre «dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza». Il giudice del rinvio ha chiesto quindi alla Corte di chiarire se la decisione quadro ostasse ad una normativa nazionale, interpretata in modo tale da concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro svolto durante la detenzione nello Stato di emissione. Infatti, il diritto bulgaro, come interpretato dalla *Varhoven kasatsionen sad* (Corte suprema di cassazione), prevedeva che il meccanismo di riduzione di pena del condannato basato sui giorni di lavoro svolti dovesse tenere conto anche del periodo di detenzione nello Stato di emissione (nel caso di specie, la Danimarca), benché la normativa di quest'ultimo Stato non prevedesse un analogo meccanismo.

Nel caso di specie, in particolare, si trattava dell'interpretazione fornita dal giudice bulgaro di ultima istanza, il quale, in una sentenza del 12 novembre 2013, aveva interpretato in maniera erronea le disposizioni della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1997, entrambi sostituiti dalla decisione quadro 2008/909/GAI (ora sostituita dalla decisione quadro 2009/229/GAI), all'epoca non ancora recepita dalla Bulgaria nell'ordinamento interno, pur essendo decorso il termine di attuazione.

In quanto giurisdizione di ultima istanza, la Corte di Cassazione bulgara sarebbe stata verosimilmente tenuta a proporre una domanda in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Infatti, se una questione interpretativa è sollevata «in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte» (art. 267 TFUE). I limiti a tale obbligo, che non appaiono applicabili al caso di specie, sono circoscritti alle ipotesi in cui vi sia una «giurisprudenza costante della Corte che, indi-

pendentemente dalla natura dei procedimenti da cui è stata prodotta, risolve il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere» o nel caso in cui «la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata»¹⁰.

Anche nelle due decisioni *Centrosteeel* e *Dansk Industri*¹¹ la Corte di giustizia si è pronunciata in relazione all'obbligo per il giudice di modificare una giurisprudenza interna adottata da giurisdizioni nazionali di ultima istanza, rispettivamente la Corte di Cassazione italiana e la *Højesteret* (Corte suprema danese). Tuttavia, a differenza del caso *Ognyanov*, la Corte aveva già avuto modo di precisare, in precedenti sentenze pregiudiziali¹², l'interpretazione da fornire alle norme dell'Unione rilevanti, oggetto di (errata) interpretazione da parte delle giurisdizioni nazionali – rispettivamente – italiana e danese. In altre parole, in *Centrosteeel* e *Dansk Industri* il giudice nazionale già disponeva di un parametro interpretativo di riferimento proveniente dalla Corte di giustizia, al quale però non si era attenuto.

3. Gli effetti delle decisioni quadro nel caso di contrasto con una normativa nazionale

In relazione alla prima questione interpretativa, la Corte ha ritenuto che la decisione quadro dovesse essere interpretata nel senso che «soltanto il diritto dello Stato di emissione è applicabile, anche per quanto riguarda l'eventuale concessione di una riduzione di pena, alla parte della pena scontata dall'interessato nel territorio di detto Stato fino al suo trasferimento verso lo Stato di esecuzione» (par. 40). La Corte ha proseguito nel ragionamento affermando che il diritto dello Stato di esecuzione «è applicabile unicamente alla parte della pena ancora da scontare da tale persona a seguito di detto trasferimento, nel territorio dello Stato di esecuzione» (par. 40). La Corte ha quindi concluso ritenendo che la decisione quadro osta ad una normativa nazionale come quella bulgara, nell'interpretazione resa dalle giurisdizioni nazionali.

In secondo luogo, la Corte si è pronunciata sulle conseguenze che devono trarsi in caso di contrasto tra la norma nazionale e la decisione quadro e, in particolare, ha considerato se tale (apparente) contrasto possa essere risolto

¹⁰ Corte di Giustizia, sent. 6 ottobre 1982, *CILFIT*, causa C-283/81, EU:C:1982:335, parr. 14-16; Si veda in tal senso anche si veda anche Corte di Giustizia, sent. 27 marzo 1963, *Da Costa en Schaake N.V.*, causa C-28-30/62, EU:C:1963:6.

¹¹ Sent. 13 luglio 2000, cit. e sent. 19 aprile 2016, cit.

¹² Corte di Giustizia, sent. 30 aprile 1998, *Bellone*, causa C-215/97, EU:C:1998:189 e sent. 12 ottobre 2010, *Ingeniørforeningen i Danmark*, causa C-499/08, EU:C:2010:600.

attraverso il meccanismo dell'interpretazione conforme, soluzione che il giudice del rinvio sembra invece escludere.

La Corte ha sottolineato subito la premessa erronea da cui il giudice del rinvio sembra partire: rifacendosi alla risposta fornita alla prima questione interpretativa, ha ribadito che, nel caso di specie, il diritto bulgaro non trovava applicazione al periodo di detenzione già scontato dal Sig. Ognyanov in Danimarca (Stato di emissione), prima del suo trasferimento in Bulgaria (Stato di esecuzione). Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi ritenuto utile soffermarsi sugli effetti che una decisione quadro può produrre in caso di contrasto con una normativa nazionale, nell'ipotesi in cui lo Stato membro non abbia ancora proceduto alla sua attuazione. Come anticipato, nel caso di specie, la Bulgaria, al momento del rinvio pregiudiziale, non aveva ancora provveduto a recepire la decisione quadro nell'ordinamento interno pur essendo scaduto il termine di attuazione.

Rifacendosi alla giurisprudenza *Pupino*¹³ e *Lopes Da Silva Jorge*¹⁴, la Corte ha ribadito in maniera netta l'inidoneità delle decisioni quadro a produrre effetti diretti, come invece suggerito dal giudice del rinvio e dalla Commissione, in quanto atti adottati sulla base dell'art. 34, par. 2 lett. b) TUE [ora abrogato], il quale «prevede da un lato, che le decisioni quadro siano vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi e, dall'altro, che le decisioni quadro non hanno efficacia diretta» (par. 56)¹⁵. Esclusa l'operatività di tale meccanismo, che avrebbe comportato la disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione, la Corte ha quindi ritenuto utile proseguire il ragionamento valutando, in maniera analitica, il contenuto e l'operatività dell'obbligo di interpretazione conforme per il giudice nazionale. Tale obbligo, pur non trovando un esplicito fondamento normativo nel testo dei Trattati, è infatti «insito nel sistema del Trattato TFUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte» (par. 59). L'obbligo di procedere a un'interpretazione conforme rispetto a decisioni quadro, affermato per la prima volta dalla Corte in occasione della sentenza *Pupino*, comporta che il giudice deve prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e interpretarle

¹³ Corte di Giustizia, sent. 16 giugno 2005, causa C-105/03, EU:C:2005:386.

¹⁴ Corte di Giustizia, sent. 5 settembre 2012, causa C-42/11, EU:C:2012:517.

¹⁵ Si veda a tal proposito M. CONDINANZI, *Art. 34*, in A. TIZZANO, (a cura di), *Trattati dell'Unione e della Comunità europea*, Milano, 2004, p. 136 secondo il quale «l'assenza di effetto diretto non pregiudica l'obbligo del giudice nazionale, come dell'amministrazione, di interpretare, dove possibile, il diritto interno in modo conforme alla decisione-quadro, concorrendo a garantire anche per tale via, l'attuazione della misura nell'ordinamento nazionale».

«quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito» (par. 59)¹⁶. Tale obbligo non è tuttavia assoluto, come afferma la Corte in *Ognyanov II*, dove, riprendendo una giurisprudenza ormai consolidata, ne ricorda presupposti e limiti. Innanzitutto, è necessario che le norme europee siano vincolanti per lo Stato membro: trattandosi di decisioni quadro è quindi necessario che il termine previsto per l'attuazione sia scaduto. A tale proposito, la Corte ha affermato che «il giudice del rinvio è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tale decisione quadro» (par. 61). I limiti sono invece individuati dalla Corte, da un lato, nel rispetto dei principi generali del diritto, tra i quali in particolare, in materia penale, in quelli di irretroattività e certezza del diritto, e, dall'altro, nella necessità che la norma interna, oggetto dell'obbligo, possa essere effettivamente suscettibile di un'interpretazione conforme.

4. I limiti individuati dalla Corte di giustizia all'obbligo di interpretazione conforme

Quanto al primo limite, la Corte ha riconosciuto che i principi generali ostano «a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni» (par. 64)¹⁷. Tuttavia, a differenza di quanto prospettato nell'ordinanza di rinvio, la Corte ha escluso, in maniera piuttosto sbrigativa, l'applicabilità di tale limite, in quanto la possibilità di una riduzione della pena già scontata per il sig. Ognyanov sarebbe rimessa alla competenza esclusiva dello Stato di emissione, ovvero la Danimarca.

Ci si può chiedere, pertanto, se la Corte non avrebbe potuto dare maggiore rilievo al richiamo effettuato dal giudice del rinvio ai diritti fondamentali, in particolare al criterio della applicazione della legge penale più favorevole, operante non solo in quanto principio generale ma altresì sancito dall'articolo 49, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infatti, ai sensi dell'art. 51, par. 1, della Carta, il rispetto dei diritti fondamentali si impone agli Stati membri quando essi danno attuazione al diritto dell'Unione; le autorità bulgare erano comunque tenute, nel caso di specie, al rispetto dei diritti contenuti nella Carta, nel momento in cui applicavano la decisione quadro. La Corte sembra scegliere di non affrontare direttamente tale questione, limitandosi a affermare che, in base alla decisione quadro, la normativa applicabile alla riduzione della pena è quella dello Stato di emissione relativamente

¹⁶ Si veda anche la sent. 13 novembre 1990, *Marleasing*, causa C-106/89, EU:C:1990:395, par. 8.

¹⁷ Sent. 16 giugno 2005, cit. par. 44 e sent. 5 settembre 2012, cit., par. 55.

al periodo di pena scontato in tale Stato. L'obbligo di interpretazione conforme non avrebbe perciò «per effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale del sig. Ognyanov, né di modificare, a sfavore di quest'ultimo, la durata della pena derivante dalla sentenza pronunciata il 28 novembre 2012 nei suoi confronti dal *Retten i Glostrup* (Tribunale di Glostrup)» (par. 65). Vero è che, come afferma la Corte, tale principio non avrebbe, rispetto alla sentenza danese, un'incidenza sulla durata della pena. Al contrario, un'incidenza vi sarebbe se fosse applicabile (cosa che per la Corte non è) il diritto bulgaro, come rilevato anche dall'Avvocato generale Bot nelle proprie conclusioni¹⁸. La Corte quindi sembra eliminare alla radice il problema della rilevanza dei principi generali, affermando puramente e semplicemente che il diritto bulgaro non è applicabile rispetto al periodo di detenzione svolto in Danimarca.

Sul secondo limite, invece, la Corte sembra ampliare e rendere più incisivi gli effetti dell'interpretazione conforme, fino ad arrivare ad affermare un vero e proprio «obbligo di disapplicazione» dell'interpretazione accolta da un giudice nazionale di ultima istanza, delineando così un meccanismo analogo a quello previsto nell'ipotesi di effetti diretti. L'interpretazione, infatti, presuppone che vi possa essere una normativa interna suscettibile di essere applicata in maniera conforme al diritto europeo; in ogni caso «il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale»¹⁹. Nelle conclusioni rese nella causa *Dansk Industri*²⁰, l'Avvocato Generale Bot si era soffermato sulla nozione di «interpretazione *contra legem*», ritenendo che essa sussista quando «la lettera, chiara e univoca, di una disposizione nazionale sembra inconciliabile con quella di una direttiva» e, pertanto, «non si può pretendere che i giudici nazionali utilizzino la loro funzione di interpreti fino al punto di sostituirsi al potere legislativo»²¹. Secondo la Corte, infatti, è da escludere che una simile ipotesi possa verificarsi nel caso di una norma interna interpretata dalle giurisdizioni nazionali, anche di ultima istanza, in maniera da risultare incompatibile con il diritto dell'Unione. Infatti, in questo caso, il principio di interpretazione conforme comporta per il giudice nazionale l'obbligo «di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva»²². Nella sentenza in commento, la «funzione creatrice» riconosciuta al giudice nazionale quando procede all'interpretazione conforme della normativa interna risulta atte-

¹⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 3 maggio 2016, par. 133.

¹⁹ Si veda anche la sent. 4 luglio 2006, *Adeneler*, causa C-212/04, EU:C:2006:443, par. 110.

²⁰ Sent. 19 aprile 2016, cit.

²¹ Si vedano le conclusioni presentate il 25 novembre 2015, parr. 67 e 68.

²² Sent. 19 aprile 2016, cit. par. 33 nonché sent. 13 luglio 2000, cit., par. 17.

nuata: il giudice non si sostituisce al legislatore (non «crea» la norma), ma interpreta una norma nazionale in modo difforme rispetto alla giurisprudenza superiore.

Con la sentenza *Ognyanov II*, dunque, la Corte, non solo estende il principio affermato in relazione alle direttive anche rispetto a decisioni quadro, ma sembra compiere un ulteriore passo in avanti verso una convergenza tra le conseguenze derivanti dal meccanismo degli effetti diretti e quello dell'interpretazione conforme. Infatti, «il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme di diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909 [ora decisione quadro 209/229/GAI], al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione» (par. 71). In tal modo, il giudice sarà tenuto, in sostanza, a conformarsi a quanto disposto dalla normativa europea attraverso la disapplicazione dell'orientamento accolto dalla giurisprudenza nazionale superiore contrastante con il diritto dell'Unione.

5. Il rapporto tra effetti diretti e interpretazione conforme

Un'ultima considerazione riguarda gli sviluppi della giurisprudenza della Corte che, in relazione al rapporto tra effetti diretti e obbligo di interpretazione conforme, sembra avere definito l'ordine di utilizzo di tali criteri da parte del giudice nazionale. Infatti, con la sentenza *Dominguez*²³, la Corte ha affermato che «la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell'Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione». Ove la disposizione non possa produrre neanche effetti diretti, «la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991 *Francovich e a.* (...) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito» (par. 43). Lo stesso approccio è stato poi ribadito dalla Corte nella sentenza *Indēliju ir investiciju draudimas VI (IDD)*²⁴, ove la verifica del prodursi di effetti diretti delle disposizioni di una direttiva seguiva alla constatazione dell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione conforme.

In definitiva quindi, la Corte sembra conferire maggior rilievo all'obbligo di interpretazione conforme, sia in relazione alle conseguenze che questo può comportare nel giudizio nazionale, come nella sentenza *Ognyanov II*, sia po-

²³ Corte di Giustizia, sent. 24 gennaio 2012, causa C-282/10, EU:C:2015:744, parr. 23 -43.

²⁴ Corte di Giustizia, sent. 25 giugno 2015, causa C-671/13, EU:C:2015:129, par. 56.

10IL CASO OGNYANOV E L'OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME

nendo tale meccanismo quale strumento prioritario nell'ordine di utilizzo da parte del giudice anche qualora si tratti di un atto suscettibile di produrre effetti diretti. Tali orientamenti devono essere considerati alla luce della portata che i due strumenti hanno nel caso di conflitto tra norma interna e norma europea: mentre l'effetto diretto presuppone l'inadempimento di un obbligo imposto dalla norma europea e comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto, esso tuttavia non fa venire meno l'esigenza che lo Stato adotti una normativa conforme al diritto dell'Unione²⁵; l'interpretazione conforme consente, invece, di risolvere il contrasto apparente tra le due norme anche determinando per il giudice, come abbiamo visto, l'obbligo di conseguire il risultato perseguito dalla norma europea discostandosi dall'interpretazione di una normativa nazionale resa da una giurisdizione superiore.

²⁵ Si veda, ad esempio, la sentenza *Commissione c. Belgio*, causa C-102/79, EU:C:1980:120, par. 12.